

# Gazzetta ufficiale

# L 305

## dell'Unione europea



Edizione  
in lingua italiana

Legislazione

64° anno

31 agosto 2021

### Sommario

#### II Atti non legislativi

##### REGOLAMENTI

- ★ Regolamento delegato (UE) 2021/1416 della Commissione, del 17 giugno 2021, che modifica la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esclusione dal sistema per lo scambio di quote di emissioni dell'UE dei voli in arrivo dal Regno Unito <sup>(1)</sup> ..... 1
- ★ Regolamento delegato (UE) 2021/1417 della Commissione, del 22 giugno 2021, che integra il regolamento (UE) 2016/1139 per quanto riguarda le modalità specifiche relative all'obbligo di sbarco per il salmone del Mar Baltico per il periodo 2021-2023 ..... 3
- ★ Regolamento delegato (UE) 2021/1418 della Commissione, del 23 giugno 2021, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 per quanto riguarda le norme sulle sanzioni nell'ambito dei regimi di aiuti per animali o delle misure di sostegno connesse agli animali ..... 6
- ★ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1419 della Commissione, del 24 agosto 2021, che registra un'indicazione geografica di bevanda spiritosa ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio «Nagykunsági birspálinka» ... 8
- ★ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1420 della Commissione, del 30 agosto 2021, che applica detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2021 a motivo dell'eccessiva pressione di pesca esercitata negli anni precedenti ..... 10
- ★ Regolamento (UE) 2021/1421 della Commissione, del 30 agosto 2021, che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'International Financial Reporting Standard 16 <sup>(1)</sup> ..... 17

<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.



## II

(Atti non legislativi)

## REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/1416 DELLA COMMISSIONE

del 17 giugno 2021

**che modifica la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esclusione dal sistema per lo scambio di quote di emissioni dell'UE dei voli in arrivo dal Regno Unito**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 25 bis, paragrafo 1, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 25 bis della direttiva 2003/87/CE conferisce alla Commissione il potere di adottare disposizioni per escludere dal sistema per lo scambio di quote di emissioni dell'Unione (EU ETS) i voli in arrivo da un paese terzo. Tali disposizioni dovrebbero garantire un'interazione ottimale tra l'EU ETS e le misure adottate dal paese terzo per ridurre l'impatto del trasporto aereo sul clima.
- (2) Nel dicembre 2020 l'Unione e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord hanno raggiunto un accordo <sup>(2)</sup>. Con decisione (UE) 2020/2252 del Consiglio <sup>(3)</sup> l'Unione ha firmato l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra (l'«accordo»), che ha approvato con decisione (UE) 2021/689 del Consiglio <sup>(4)</sup>. L'accordo è stato applicato in via provvisoria fino all'entrata in vigore il 1° maggio 2021 <sup>(5)</sup>. L'accordo prevede che ciascuna parte disponga di un sistema efficace di fissazione del prezzo del carbonio che copra il trasporto aereo e che i voli dagli aeroporti situati nel territorio dello Spazio economico europeo (SEE) diretti verso gli aeroporti situati nel Regno Unito siano disciplinati dall'EU ETS. In applicazione dell'articolo 28 bis, paragrafo 7, della direttiva 2003/87/CE, la deroga di cui all'articolo 28 bis, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE, in base alla quale gli Stati membri dovrebbero considerare ottemperati gli obblighi della direttiva stessa per quanto riguarda le emissioni prodotte da determinati voli da o per gli aeroporti situati in paesi non appartenenti al SEE, si applica solo conformemente ai termini dell'accordo.

<sup>(1)</sup> GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32.

<sup>(2)</sup> Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra (GU L 444 del 31.12.2020, pag. 14).

<sup>(3)</sup> Decisione (UE) 2020/2252 del Consiglio, del 29 dicembre 2020, relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione a titolo provvisorio dell'accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, e dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate (GU L 444 del 31.12.2020, pag. 2).

<sup>(4)</sup> Decisione (UE) 2021/689 del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, e dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate (GU L 149 del 30.4.2021, pag. 2).

<sup>(5)</sup> Avviso relativo all'entrata in vigore dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, e dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate (GU L 149 del 30.4.2021, pag. 2560).

- (3) È pertanto necessario modificare la direttiva 2003/87/CE per escludere dall'EU ETS i voli in partenza da aerodromi situati nel Regno Unito diretti verso aerodromi situati nel SEE. Per mantenere stabile la copertura degli operatori aerei garantita dal sistema EU ETS, l'esclusione dei voli in partenza da aerodromi situati nel Regno Unito e diretti verso aerodromi situati nel SEE non dovrebbe alterare le disposizioni che escludono determinate attività di trasporto aereo dall'EU ETS sulla base di soglie specifiche del numero di voli o del volume di emissioni per operatore.
- (4) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2003/87/CE.
- (5) Poiché l'accordo è stato applicato in via provvisoria dal 1° gennaio 2021, è opportuno che il presente regolamento si applichi alle emissioni prodotte a decorrere da tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

La tabella dell'allegato I, colonna «Attività», voce «Trasporto aereo», secondo comma, della direttiva 2003/87/CE è così modificata:

- (1) alla lettera j), il secondo comma è sostituito dal seguente:  
«i voli di cui alle lettere l) e m) o effettuati esclusivamente per trasportare, nell'ambito di un viaggio ufficiale, i monarchi regnanti o i membri più prossimi della loro famiglia, i capi di Stato, i capi di governo, i ministri del governo di uno Stato membro, non possono essere esclusi a titolo della presente lettera;»;
- (2) la lettera k) è sostituita dalla seguente:  
«k) dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2030, i voli che, se non fosse per questo, rientrerebbero in questa attività e che sono effettuati da un operatore di trasporto aereo non commerciale che opera voli con emissioni annue totali inferiori a 1 000 tonnellate l'anno [comprese le emissioni dei voli di cui alle lettere l) e m)];»;
- (3) è aggiunta la lettera m) seguente:  
«m) i voli in partenza dagli aerodromi situati nel Regno Unito e diretti verso gli aerodromi situati nel SEE.».

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 2021

Per la Commissione  
La presidente  
Ursula VON DER LEYEN

**REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/1417 DELLA COMMISSIONE****del 22 giugno 2021****che integra il regolamento (UE) 2016/1139 per quanto riguarda le modalità specifiche relative all'obbligo di sbarco per il salmone del Mar Baltico per il periodo 2021-2023**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco, aringa e spratto nel Mar Baltico e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, che modifica il regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 1380/2013 <sup>(2)</sup> mira all'eliminazione progressiva dei rigetti in mare in tutte le attività di pesca dell'Unione mediante l'attuazione di un obbligo di sbarco per le catture di specie soggette a limiti di cattura.
- (2) A norma dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1380/2013, l'obbligo di sbarco si applica alle attività di pesca del salmone nel Mar Baltico dal 1° gennaio 2015.
- (3) L'articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013 conferisce alla Commissione, in mancanza di piani pluriennali stabiliti a norma dell'articolo 9 dello stesso regolamento, il potere di adottare un piano in materia di rigetti che precisi le modalità di attuazione dell'obbligo di sbarco per un periodo iniziale di tre anni, rinnovabile per altri tre anni. Tali piani in materia di rigetti devono essere adottati sulla base di raccomandazioni comuni elaborate dagli Stati membri in consultazione con i consigli consultivi competenti.
- (4) Il regolamento delegato (UE) n. 1396/2014 della Commissione <sup>(3)</sup> ha istituito un piano in materia di rigetti per le attività di pesca del salmone, dell'aringa, dello spratto e del merluzzo bianco nel Mar Baltico. Tale piano in materia di rigetti comprendeva un'esenzione dall'obbligo di sbarco, segnatamente per il salmone, in considerazione del tasso di sopravvivenza elevato dimostrato per tali specie, come stabilito all'articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013. Il regolamento (UE) n. 1396/2014 è giunto a scadenza il 31 dicembre 2017. La suddetta esenzione per il salmone del Baltico è stata rinnovata dal regolamento delegato (UE) 2018/211 della Commissione <sup>(4)</sup>, giunto a scadenza il 31 dicembre 2020.
- (5) Il regolamento (UE) 2016/1139 istituisce un piano pluriennale per gli stock pescati nel Mar Baltico e stabilisce le modalità di attuazione dell'obbligo di sbarco per tali stock, compreso il salmone. L'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), di detto regolamento conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati al fine di integrare il regolamento precisando le modalità dell'obbligo di sbarco in relazione a tassi di sopravvivenza elevati.
- (6) Danimarca, Germania, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Finlandia e Svezia hanno un interesse diretto alla gestione della pesca nel Mar Baltico. Il 12 maggio 2020 tali Stati membri hanno presentato alla Commissione una raccomandazione comune <sup>(5)</sup>, previa consultazione del Consiglio consultivo per il Mar Baltico. Contributi scientifici sono pervenuti da organismi scientifici competenti. La raccomandazione comune è stata aggiornata in data 8 settembre 2020 e 16 marzo 2021.

<sup>(1)</sup> GU L 191 del 15.7.2016, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

<sup>(3)</sup> Regolamento delegato (UE) n. 1396/2014 della Commissione, del 20 ottobre 2014, che istituisce un piano in materia di rigetti nel Mar Baltico (GU L 370 del 30.12.2014, pag. 40).

<sup>(4)</sup> Regolamento delegato (UE) 2018/211 della Commissione, del 21 novembre 2017, che istituisce un piano in materia di rigetti per il salmone nel Mar Baltico (GU L 41 del 14.2.2018, pag. 1).

<sup>(5)</sup> «Raccomandazione comune del gruppo ad alto livello Baltfish riguardante una deroga dall'obbligo di sbarco nel Mar Baltico, che istituisce un piano in materia di rigetti per il salmone nel Mar Baltico (sottodivisioni CIEM 22-32)», trasmessa il 12 maggio 2020. Versioni aggiornate dell'8 settembre 2020 (trasmessa il 15 settembre 2020) e del 16 marzo 2021.

- (7) La versione modificata della raccomandazione comune suggerisce che l'esenzione dall'obbligo di sbarco per il salmone catturato con determinati attrezzi fissi, prevista dal regolamento delegato della Commissione (UE) 2018/211, continui ad applicarsi dopo il 31 dicembre 2020. Essa costituisce un incentivo all'uso di attrezzi più selettivi e a basso impatto nella pesca di specie diverse dal salmone. L'esenzione potrebbe altresì ridurre le catture accessorie di uccelli e mammiferi. In alcune regioni agevolerebbe inoltre la gestione dei contingenti e consentirebbe di proteggere gli stock di salmone selvatico grazie al rilascio in acqua degli esemplari selvatici catturati e alla conservazione dei soli salmoni allevati. Tuttavia le nasse non dovrebbero più essere ammesse a beneficiare dell'esenzione e, per quanto riguarda le trappole da pontone, dovrebbero esservi incluse solo quelle cui è fissato un sacco senza nodi («Vittjanpåse»). Inoltre la raccomandazione comune suggerisce che l'esenzione sia limitata all'8 % delle catture annue effettuate nell'ambito del contingente di salmone di ciascuno Stato membro, al fine di ridurre ulteriormente eventuali ripercussioni negative dell'esenzione sullo stock. Infine, in sede di consultazione del gruppo di esperti nel settore della pesca e dell'acquacoltura è stato sottolineato che, come indicato nella raccomandazione comune, l'esenzione dovrebbe applicarsi al salmone catturato in tutte le attività di pesca che utilizzano gli attrezzi fissi in questione.
- (8) Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) ha esaminato le prove scientifiche trasmesse con la raccomandazione comune <sup>(6)</sup>. Lo CSTEP ha richiamato una sua precedente valutazione <sup>(7)</sup> riguardante le reti a trappola e i cogolli, ribadendo la necessità di maggiori informazioni per confermare le ipotesi sulla capacità di sopravvivenza formulate per le nasse e le reti a postazione fissa. Per questa ragione le nasse non sono più contemplate dalla raccomandazione comune. Inoltre gli Stati membri hanno spiegato che i dati trasmessi precedentemente comprendevano le reti a postazione fissa, che però non erano esplicitamente menzionate nello studio pertinente, e che erano in corso ulteriori studi. Gli Stati membri si sono pertanto impegnati a trasmettere, prima della scadenza del presente atto delegato, maggiori informazioni sui tassi di sopravvivenza del salmone catturato con reti a postazione fissa. Considerando che lo CSTEP, nella sua valutazione precedente, ha affermato che le reti a postazione fissa funzionano in modo analogo alle reti a trappola e ai cogolli e che nella raccomandazione comune gli Stati membri si sono impegnati a svolgere ulteriori ricerche, l'esenzione dovrebbe continuare ad applicarsi. Per quanto riguarda le trappole da pontone, lo CSTEP ha osservato che quelle cui era fissato un sacco senza nodi erano in grado di preservare maggiormente le catture rispetto a quelle che ne erano sprovviste. I risultati mostrano che il tasso di sopravvivenza del salmone catturato con trappole da pontone dotate di sacco senza nodi era del 52 %, anche se tale percentuale potrebbe aumentare significativamente in funzione delle circostanze ambientali. Sono in corso ulteriori progetti di ricerca.
- (9) Le misure proposte nella raccomandazione comune sono conformi all'articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013 e possono pertanto essere incluse nel presente regolamento, conformemente all'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013 e all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/1139. Tuttavia, sulla base della valutazione dello CSTEP, l'esenzione dovrebbero avere unicamente carattere temporaneo e gli Stati membri interessati dovrebbero trasmettere, in tempo utile prima della scadenza del presente regolamento, le informazioni e i dati supplementari pertinenti suggeriti dallo CSTEP.
- (10) Alla luce di quanto precede, per garantire una valutazione aggiornata dell'esenzione e dell'evoluzione delle attività di pesca considerate, la durata del presente regolamento dovrebbe essere limitata a tre anni.
- (11) Poiché l'esenzione concessa con il regolamento delegato (UE) 2018/211 della Commissione è giunta a scadenza il 31 dicembre 2020, è opportuno che, per garantire la continuità giuridica, il presente regolamento si applichi a decorrere dal 1° gennaio 2021. Ai fini della certezza del diritto e per motivi di urgenza, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

### Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento stabilisce disposizioni e si applica all'obbligo di sbarco per quanto riguarda il salmone catturato nel Mar Baltico nel periodo 2021-2023.

<sup>(6)</sup> <https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2694823/STECF+20-04+-+Eval+JRs+LO+and+TM+Reg.pdf/6176f9ad-0855-4985-b7de-64685862b6cb>

<sup>(7)</sup> <https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/812327/STECF+PLEN+14-02.pdf/e29cf181-8d63-40ef-8050-6d980b12528f?version=1.4&download=true>

*Articolo 2***Definizioni**

Ai fini del presente regolamento si applica la definizione seguente:

«Mar Baltico»: le divisioni CIEM IIIb, IIIc e III d quali specificate all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013.

*Articolo 3***Esenzioni per le specie con tassi di sopravvivenza elevati**

1. L'esenzione per le specie con tassi di sopravvivenza elevati di cui all'articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica al salmone catturato con cogolli, reti a postazione fissa e tutti gli altri tipi di reti a trappola, a eccezione delle trappole da pontone cui non è fissato un sacco senza nodi.
2. L'esenzione di cui al paragrafo 1 è limitata a un massimo dell'8 % delle catture annue complessive di salmone effettuate nell'ambito del contingente di ciascuno Stato membro.
3. Il salmone catturato in conformità dell'esenzione di cui al paragrafo 1 è immediatamente rilasciato in mare.

*Articolo 4***Disposizioni finali**

Entro il 1° maggio 2023 gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto presentano alla Commissione ulteriori informazioni scientifiche che consentano di valutare la rappresentatività e la qualità della stima del tasso di sopravvivenza dei rigetti di salmoni catturati con reti a postazione fissa e trappole da pontone cui è fissato un sacco senza nodi, comprese informazioni sulla mortalità dopo il rilascio in acqua.

*Articolo 5***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 2021

*Per la Commissione*  
*La presidente*  
Ursula VON DER LEYEN

---

**REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/1418 DELLA COMMISSIONE****del 23 giugno 2021****che modifica il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 per quanto riguarda le norme sulle sanzioni nell'ambito dei regimi di aiuti per animali o delle misure di sostegno connesse agli animali**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 63, paragrafo 4, l'articolo 64, paragrafo 6, e l'articolo 77, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione <sup>(2)</sup>, modificato dal regolamento delegato (UE) 2021/841 della Commissione <sup>(3)</sup>, stabilisce che l'importo totale dell'aiuto o del sostegno cui il beneficiario ha diritto dovrebbe essere pagato in base al numero di animali accertati in conformità all'articolo 30, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 640/2014, a condizione che non siano stati trovati più di tre animali non accertati e che gli animali non accertati possano essere identificati individualmente con qualsiasi mezzo previsto dal sistema di identificazione e di registrazione degli animali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 7), di tale regolamento. Tuttavia l'identificazione individuale degli animali non riguarda specie animali diverse dai bovini, ovini e caprini. L'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 stabilisce inoltre che la sanzione amministrativa si applica solo se più di tre animali risultano non accertati, senza fare riferimento al caso non più di tre bovini, ovini e caprini non accertati, che non possono essere identificati individualmente con i mezzi previsti dal sistema di identificazione e di registrazione degli animali.
- (2) Di conseguenza, la seconda condizione di cui all'articolo 31, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 esclude dalla deroga, per quanto riguarda l'applicazione di sanzioni amministrative, tutte le specie animali diverse da bovini, ovini e caprini che devono essere contemplate dal regolamento delegato (UE) n. 640/2014.
- (3) È pertanto opportuno riformulare l'articolo 31, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 in modo che l'obbligo dell'identificazione individuale si applichi solo ai bovini, agli ovini e ai caprini.
- (4) L'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 non prevede alcuna sanzione per i casi in cui non sia possibile identificare individualmente fino a tre bovini, ovini e caprini non accertati, il che significa che tali animali hanno perso la loro identità e rintracciabilità qualunque sia la fonte del sistema di identificazione e registrazione degli animali. Ne risulta una situazione in cui le inadempienze meno gravi, basate unicamente sul numero di animali non accertati, comporterebbero sanzioni, mentre le inadempienze più gravi, in quanto riguardano animali (bovini, ovini e caprini) che non possono essere identificati, non avrebbero conseguenze.
- (5) È pertanto opportuno prevedere sanzioni amministrative per le inadempienze più gravi in cui i bovini, gli ovini e i caprini non accertati non possono essere identificati individualmente con i mezzi previsti dal sistema di identificazione e di registrazione degli animali, indipendentemente dal loro numero.

<sup>(1)</sup> GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.

<sup>(2)</sup> Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità (GU L 181 del 20.6.2014, pag. 48).

<sup>(3)</sup> Regolamento delegato (UE) 2021/841 della Commissione, del 19 febbraio 2021, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 per quanto riguarda le norme sulle inadempienze in relazione al sistema di identificazione e registrazione degli animali delle specie bovina, ovina e caprina e sul calcolo dell'entità delle sanzioni amministrative per gli animali dichiarati nell'ambito dei regimi di aiuti per animale o delle misure di sostegno connesse agli animali (GU L 186 del 27.5.2021, pag. 12).



- (6) È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) n. 640/2014.
- (7) Per analogia con il regolamento delegato (UE) 2021/841, il presente regolamento dovrebbe applicarsi alle domande di aiuti, alle domande di sostegno e alle domande di pagamento presentate in riferimento agli anni di domanda o ai periodi di erogazione del premio che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2021,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### *Articolo 1*

L'articolo 31 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 è così modificato:

- a) al paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
- «b) i bovini, gli ovini e i caprini non accertati possano essere identificati individualmente con qualsiasi mezzo previsto dal sistema di identificazione e di registrazione degli animali.»;
- b) al paragrafo 2, primo comma, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
- «Nel caso di più di tre animali non accertati o di bovini, ovini e caprini non accertati che non possono essere identificati individualmente con i mezzi previsti dal sistema di identificazione e di registrazione degli animali, l'importo totale dell'aiuto o del sostegno cui il beneficiario ha diritto nell'ambito del regime di aiuto o della misura di sostegno o del tipo di intervento rientrante in tale misura di sostegno di cui al paragrafo 1 per l'anno di domanda considerato è ridotto.».

#### *Articolo 2*

### **Entrata in vigore e applicazione**

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica alle domande di aiuti, alle domande di sostegno e alle domande di pagamento presentate in riferimento agli anni di domanda o ai periodi di erogazione del premio che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 2021

*Per la Commissione*  
*La presidente*  
Ursula VON DER LEYEN

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1419 DELLA COMMISSIONE****del 24 agosto 2021****che registra un'indicazione geografica di bevanda spiritosa ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio «Nagykunsági birspálinka»**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all'uso dell'alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008 <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 30, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>, la Commissione ha esaminato la domanda dell'Ungheria del 18 ottobre 2016 per la registrazione dell'indicazione geografica «Nagykunsági birspálinka».
- (2) Il regolamento (UE) 2019/787, che sostituisce il regolamento (CE) n. 110/2008, è entrato in vigore il 25 maggio 2019. Conformemente all'articolo 49, paragrafo 1, del suddetto regolamento, il capo III del regolamento (CE) n. 110/2008, relativo alle indicazioni geografiche, è abrogato con effetto a decorrere dall'8 giugno 2019.
- (3) Avendo stabilito che la domanda è conforme al regolamento (CE) n. 110/2008, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica, come previsto dall'articolo 17, paragrafo 6, del medesimo regolamento, nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* <sup>(3)</sup>, conformemente all'articolo 50, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (UE) 2019/787.
- (4) Alla Commissione non è pervenuta alcuna notifica di opposizione ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/787.
- (5) È pertanto opportuno registrare l'indicazione «Nagykunsági birspálinka» come indicazione geografica,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'indicazione geografica «Nagykunsági szilvapálinka» è registrata. Conformemente all'articolo 30, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/787, il presente regolamento conferisce la protezione di cui all'articolo 21 del regolamento (UE) 2019/787 alla denominazione «Nagykunsági birspálinka».

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

<sup>(1)</sup> GU L 130 del 17.5.2019, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio (GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16).

<sup>(3)</sup> GU C 184 del 12.5.2021, pag. 19.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 agosto 2021

*Per la Commissione*  
*A nome della presidente*  
Janusz WOJCIECHOWSKI  
*Membro della Commissione*

---

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1420 DELLA COMMISSIONE****del 30 agosto 2021****che applica detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2021 a motivo dell'eccessiva pressione di pesca esercitata negli anni precedenti**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 105, paragrafi 1, 2 e 3,

considerando quanto segue:

- (1) I contingenti di pesca per l'anno 2020 sono stati fissati dai seguenti regolamenti:
- regolamento (UE) 2018/2025 del Consiglio <sup>(2)</sup>,
  - regolamento (UE) 2019/1838 del Consiglio <sup>(3)</sup>,
  - regolamento (UE) 2019/2236 del Consiglio <sup>(4)</sup> e
  - regolamento (UE) 2020/123 del Consiglio <sup>(5)</sup>.
- (2) I contingenti di pesca per l'anno 2021 sono stati fissati dai seguenti regolamenti:
- regolamento (UE) 2020/1579 del Consiglio <sup>(6)</sup>,
  - regolamento (UE) 2021/90 del Consiglio <sup>(7)</sup>,
  - regolamento (UE) 2021/91 del Consiglio <sup>(8)</sup> e
  - regolamento (UE) 2021/92 del Consiglio <sup>(9)</sup>.
- (3) A norma dell'articolo 105, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, la Commissione, qualora constati che uno Stato membro ha superato i contingenti di pesca ad esso assegnati, procede a detrazioni dai contingenti futuri di tale Stato membro.

<sup>(1)</sup> GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) 2018/2025 del Consiglio, del 17 dicembre 2018, che stabilisce, per il 2019 e il 2020, le possibilità di pesca dei pescherecci dell'Unione per determinati stock ittici di acque profonde (GU L 325 del 20.12.2018, pag. 7).

<sup>(3)</sup> Regolamento (UE) 2019/1838 del Consiglio, del 30 ottobre 2019, che stabilisce, per il 2020, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico e modifica il regolamento (UE) 2019/124 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca in altre acque (GU L 281 del 31.10.2019, pag. 1).

<sup>(4)</sup> Regolamento (UE) 2019/2236 del Consiglio, del 16 dicembre 2019, che stabilisce, per il 2020, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero (GU L 336 del 30.12.2019, pag. 14).

<sup>(5)</sup> Regolamento (UE) 2020/123 del Consiglio, del 27 gennaio 2020, che stabilisce, per il 2020, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 25 del 30.1.2020, pag. 1).

<sup>(6)</sup> Regolamento (UE) 2020/1579 del Consiglio, del 29 ottobre 2020, che stabilisce, per il 2021, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico e modifica il regolamento (UE) 2020/123 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca in altre acque (GU L 362 del 30.10.2020, pag. 3).

<sup>(7)</sup> Regolamento (UE) 2021/90 del Consiglio, del 28 gennaio 2021, che stabilisce, per il 2021, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero (GU L 31 del 29.1.2021, pag. 1).

<sup>(8)</sup> Regolamento (UE) 2021/91 del Consiglio, del 28 gennaio 2021, che stabilisce, per gli anni 2021 e 2022, le possibilità di pesca dei pescherecci dell'Unione per determinati stock ittici di acque profonde (GU L 31 del 29.1.2021, pag. 20).

<sup>(9)</sup> Regolamento (UE) 2021/92 del Consiglio, del 28 gennaio 2021, che stabilisce, per il 2021, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 31 del 29.1.2021, pag. 31).

- (4) L'articolo 105, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 dispone che tali detrazioni si effettuino nell'anno o negli anni successivi, applicando i rispettivi fattori moltiplicatori indicati negli stessi paragrafi.
- (5) Alcuni Stati membri hanno superato i contingenti di pesca loro assegnati per l'anno 2020. È pertanto opportuno procedere a detrazioni dai contingenti di pesca loro assegnati nel 2021 e, se del caso, negli anni successivi, per gli stock che hanno formato oggetto di superamento.
- (6) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1247 della Commissione<sup>(10)</sup> e il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2006 della Commissione<sup>(11)</sup> sono state applicate detrazioni dai contingenti di pesca per il 2020 con riguardo ad alcuni paesi e ad alcune specie. Per alcuni Stati membri, tuttavia, le detrazioni da applicare per talune specie erano superiori ai contingenti loro assegnati per il 2020 e non è stato pertanto possibile applicarle integralmente nel medesimo anno. Per garantire che in tali casi sia detratto l'intero quantitativo per i rispettivi stock, è opportuno tenere in considerazione il quantitativo rimanente al momento di fissare le detrazioni applicabili ai contingenti per il 2021 e, se del caso, ai contingenti successivi.
- (7) Nel 2019 il Portogallo ha superato il contingente ad esso assegnato per il tonno bianco nell'Oceano Atlantico a nord di 5° N (ALB/AN05N). La detrazione di 1 271,026 tonnellate risultante da tale superamento era applicabile nel 2020. Su richiesta del Portogallo, la detrazione corrispondente è stata equamente ripartita sull'arco di due anni (2020 e 2021). Con il regolamento (UE) 2020/1247, la prima metà della detrazione, vale a dire 635,513 tonnellate, è stata effettuata sul contingente portoghese per il 2020. Pertanto, dal contingente portoghese per il 2021 dovrebbe essere detratto un quantitativo residuo di 635,513 tonnellate.
- (8) Per quanto riguarda il cicerello nelle divisioni CIEM 2a e 3a e nella sottozona CIEM 4, dal momento che la Danimarca ha superato il totale ammissibile di catture nelle acque dell'Unione della zona di gestione 2r quale definita nell'allegato III del regolamento (UE) 2020/123 nel 2020, è necessario procedere a detrazioni. Nel 2021 nelle acque suddette è stato autorizzato un volume molto basso di catture di cicerello al fine di monitorare l'abbondanza di tale specie. Tuttavia, le detrazioni sopra menzionate non consentono di mantenere il sistema di monitoraggio<sup>(12)</sup> raccomandato dal Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) ai fini della gestione del cicerello. Le detrazioni legate al sovrasfruttamento dei contingenti effettuato dalla Danimarca nella zona di gestione 2r nel 2020 dovrebbero pertanto essere applicate nella zona di gestione 3r del cicerello nel 2021.
- (9) È opportuno che le detrazioni dai contingenti di pesca previste dal presente regolamento siano applicate fatte salve le detrazioni applicabili ai contingenti spagnoli per il 2021 conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 185/2013 della Commissione<sup>(13)</sup>.
- (10) Poiché i contingenti sono espressi in tonnellate, è opportuno non prendere in considerazione superamenti il cui quantitativo sia inferiore a una tonnellata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

1. I contingenti di pesca fissati nei regolamenti (UE) 2020/1579, (UE) 2021/90, (UE) 2021/91 e (UE) 2021/92 per il 2021 sono ridotti come indicato nell'allegato del presente regolamento.
2. Il paragrafo 1 si applica fatte salve le detrazioni previste dal regolamento di esecuzione (UE) n. 185/2013.

<sup>(10)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1247 della Commissione, del 2 settembre 2020, concernente l'applicazione di detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2020 a motivo dell'eccessiva pressione di pesca esercitata nell'anno precedente (GU L 288 del 3.9.2020, pag. 21).

<sup>(11)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2006 della Commissione, dell'8 dicembre 2020, che applica detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2020 a motivo della pesca eccessiva esercitata su altri stock negli anni precedenti e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1247 (GU L 414 del 9.12.2020, pag. 1).

<sup>(12)</sup> CIEM. 2021. Cicerello (*Ammodytes* spp.) nelle divisioni 4.b-c e nella sottodivisione 20, zona di gestione 2r del cicerello (Mare del Nord centrale e meridionale). Incluso nella relazione del comitato consultivo del CIEM del 2021; parere del CIEM 2021, san.sa.2r, <https://doi.org/10.17895/ices.advice.7673>.

<sup>(13)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 185/2013 della Commissione, del 5 marzo 2013, che prevede detrazioni applicabili a determinati contingenti di pesca assegnati alla Spagna per il 2013 e per gli anni successivi a seguito del superamento di un contingente di sgombro nel 2009 (GU L 62 del 6.3.2013, pag. 1).

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 agosto 2021

*Per la Commissione*  
*La presidente*  
Ursula VON DER LEYEN

---

## DETRAZIONI DAI CONTINGENTI DI PESCA RELATIVI AL 2021 PER GLI STOCK CHE HANNO FORMATO OGGETTO DI SUPERAMENTO

| Stato membro | Codice della specie | Codice della zona | Nome della specie | Nome della zona  | Contingente iniziale 2020 (in kg) | Sbarchi consentiti 2020 (quantitativo totale adattato in kg) <sup>(1)</sup> | Totale catture 2020 (quantitativo in kg) | Utilizzo del contingente rispetto agli sbarchi consentiti | Superamento rispetto agli sbarchi consentiti (quantitativo in kg) | Fattore moltiplicatore <sup>(2)</sup> | Fattore moltiplicatore addizionale <sup>(3)</sup> <sup>(4)</sup> | Detrazioni in sospenso dall'anno o dagli anni precedenti <sup>(5)</sup> (quantitativo in kg) | Detrazioni da applicare nel 2021 (quantitativo in kg) |
|--------------|---------------------|-------------------|-------------------|--|-----------------------------------|---|--|---|---|---------------------------------------|--|--|---|
| DE           | HER                 | 4AB.              | Aringa            | Acque dell'Unione e acque norvegesi della zona 4 a nord di 53° 30' N   | 39 404 000                        | 18 997 930  | 20 355 612                               | 107,15 %  | 1 357 682   | /                                     | /  | /  | 1 357 682   |
| DE           | MAC                 | 2CX14-            | Sgombro           | 6, 7, 8a, 8b, 8d e 8e; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 2a, 12 e 14 | 23 416 000                        | 21 146 443  | 22 858 079                               | 108,09 %  | 1 711 636   | /                                     | /  | /  | 1 711 636   |
| DK           | COD                 | 1N2AB.            | Merluzzo bianco   | Acque norvegesi delle zone 1 e 2   | /                                 | /   | 1 606                                    | n.p.  | 1 606   | 1,00                                  | /  | /  | 1 606   |
| DK           | DGS                 | 15X14             | Spinarolo         | Acque dell'Unione e internazionali delle zone 1, 5, 6, 7, 8, 12 e 14   | /                                 | /   | 4 718                                    | n.p.  | 4 718   | 1,00                                  | /  | /  | 4 718   |
| DK           | HER                 | 03 A.             | Aringa            | 3a   | 10 309 000                        | 7 482 731   | 7 697 049                                | 102,86 %  | 214 318   | /                                     | /  | /  | 214 318   |
| DK           | HER                 | 4AB.              | Aringa            | Acque dell'Unione e acque norvegesi della zona 4 a nord di 53° 30' N   | 59 468 000                        | 75 652 933  | 81 089 507                               | 107,19 %  | 5 436 574   | /                                     | /  | /  | 5 436 574   |
| DK           | MAC                 | 2A34.             | Sgombro           | 3a e 4; acque dell'Unione delle zone 2a, 3b, 3c e sottodivisioni da 22 a 32  | 19 998 000                        | 17 987 493  | 18 625 387                               | 103,55 %  | 637 894   | /                                     | /  | /  | 637 894   |

|           |     |         |                    |   |            |            |            |            |               |      |       |       |               |
|-----------|-----|---------|--------------------|---|------------|------------|------------|------------|---------------|------|-------|-------|---------------|
| <b>DK</b> | MAC | 2A4 A-N | Sgombro            | Acque norvegesi delle zone 2a e 4a                          | 14 453 000 | 13 507 878 | 13 531 201 | 100,17 %   | 23 323        | /    | /     | /     | 23 323        |
| <b>DK</b> | POK | 1N2AB.  | Merluzzo carbonaro | Acque norvegesi delle zone 1 e 2                            | /          | 7 800      | 88 733     | 1 137,60 % | 80 933        | 1,00 | /     | /     | 80 933        |
| <b>DK</b> | PRA | N1GRN.  | Gamberetto boreale | Acque groenlandesi della zona NAFO 1                        | 1 400 000  | 2 800 000  | 2 818 891  | 100,67 %   | 18 891        | /    | /     | /     | 18 891        |
| <b>DK</b> | SAN | 234_2R  | Cicerello          | Acque dell'Unione della zona di gestione 2r del cicerello   | 59 106 000 | 56 042 763 | 57 756 024 | 103,06 %   | 1 713 261 (7) | /    | /     | /     | 1 713 261 (7) |
| <b>ES</b> | COD | 1/2B.   | Merluzzo bianco    | 1 e 2b  | 11 688 000 | 9 576 615  | 9 581 250  | 100,05 %   | 4 635         | /    | /     | /     | 4 635         |
| <b>ES</b> | GHL | 1N2AB.  | Ippoglosso nero    | Acque norvegesi delle zone 1 e 2                            | /          | /          | 22 402     | n.p.       | 22 402        | 1,00 | A     | /     | 33 603        |
| <b>ES</b> | OTH | 1N2AB.  | Altre specie       | Acque norvegesi delle zone 1 e 2                            | /          | /          | 22 078     | n.p.       | 22 078        | 1,00 | /     | /     | 22 078        |
| <b>ES</b> | RJU | 9-C.    | Razza ondulata     | Acque dell'Unione della zona 9                              | 15 000     | 15 000     | 21 072     | 140,48 %   | 6 072         | 1,00 | /     | 2 067 | 8 139         |
| <b>EE</b> | COD | 1N2AB.  | Merluzzo bianco    | Acque norvegesi delle zone 1 e 2                            | /          | 300 000    | 316 377    | 105,46 %   | 16 377        | /    | /     | /     | 16 377        |
| <b>FR</b> | GHL | 1N2AB.  | Ippoglosso nero    | Acque norvegesi delle zone 1 e 2                            | /          | /          | 8 988      | n.p.       | 8 988         | 1,00 | /     | /     | 8 988         |
| <b>FR</b> | NEP | 08C.    | Scampo             | 8c  | 0          | 0          | 5 342      | n.p.       | 5 342         | 1,00 | /     | /     | 5 342         |
| <b>FR</b> | WHM | ATLANT  | Marlin bianco      | Oceano Atlantico  | /          | /          | 1 225      | n.p.       | 1 225         | 1,00 | C     | /     | 2 450         |
| <b>IE</b> | ALB | AN05N   | Alalunga del nord  | Oceano Atlantico, a nord di 5° N                            | 2 891 010  | 2 743 260  | 2 938 449  | 107,12 %   | 195 189       | /    | C (6) | /     | 195 189       |
| <b>LV</b> | HER | 3D-R30  | Aringa             | Acque dell'Unione delle sottodivisioni 25-27, 28.2, 29 e 32 | 4 253 000  | 6 135 144  | 6 138 817  | 100,06 %   | 3 673         | /    | C (6) | /     | 3 673         |



|    |     |        |                   |  |            |            |            |          |             |      |       |             |             |
|----|-----|--------|-------------------|--|------------|------------|------------|----------|-------------|------|-------|-------------|-------------|
| LV | SPR | 3BCD-C | Spratto           | Acque dell'Unione delle sottodivisioni da 22 a 32  | 29 073 000 | 28 618 753 | 28 635 182 | 100,06 % | 16 429      | /    | C (°) | /           | 16 429      |
| NL | HER | 4AB.   | Aringa            | Acque dell'Unione e acque norvegesi della zona 4 a nord di 53° 30' N   | 51 717 000 | 50 896 907 | 51 002 687 | 100,21 % | 105 780     | /    | /     | /           | 105 780     |
| NL | WHB | 8C3411 | Melù              | 8c, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1   | /          | /          | 12 235     | n.p.     | 12 235      | 1,00 | /     | /           | 12 235      |
| PL | HER | 1/2-   | Aringa            | Acque dell'Unione, acque delle Isole Fær Øer, acque norvegesi e acque internazionali delle zone 1 e 2                      | 593 000    | 1 226 015  | 1 329 820  | 108,47 % | 103 805     | /    | /     | /           | 103 805     |
| PL | MAC | 2CX14- | Sgombro           | 6, 7, 8a, 8b, 8d e 8e; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 2a, 12 e 14 | 1 649 000  | 4 724 236  | 5 185 187  | 109,76 % | 460 951     | /    | /     | /           | 460 951     |
| PT | ALB | AN05N  | Alalunga del nord | Oceano Atlantico, a nord di 5° N   | 2 273 970  | 1 638 457  | 1 595 315  | 97,37 %  | -43 142 (°) | n.p. | n.p.  | 635 513 (°) | 635 513 (°) |
| PT | ALF | 3X14-  | Berici            | Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 e 14                                       | 164 000    | 155 278    | 158 601    | 102,14 % | 3 323       | /    | A (°) | /           | 3 323       |
| PT | BET | ATLANT | Tonno obeso       | Oceano Atlantico   | 3 058 330  | 3 058 330  | 3 069 582  | 100,37 % | 11 252      | /    | C (°) | /           | 11 252      |
| PT | HKE | 8C3411 | Nasello           | 8c, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1   | 2 614 000  | 1 996 154  | 2 135 737  | 106,99 % | 139 583     | /    | C (°) | /           | 139 583     |
| PT | SWO | AS05N  | Pesce spada       | Oceano Atlantico, a sud di 5° N  | 299 030    | 299 030    | 309 761    | 103,59 % | 10 731      | /    | /     | /           | 10 731      |

- 
- (<sup>1</sup>) Contingenti assegnati a uno Stato membro a norma dei pertinenti regolamenti sulle possibilità di pesca, tenuto conto degli scambi delle possibilità di pesca in conformità all'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22), dei trasferimenti di contingenti dal 2019 al 2020 in conformità all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti (GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3) e all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 o della riassegnazione e detrazione delle possibilità di pesca in conformità agli articoli 37 e 105 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
- (<sup>2</sup>) Come previsto all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009. In tutti i casi in cui il superamento del contingente sia pari o inferiore a 100 tonnellate, si applica una detrazione pari al superamento moltiplicato per 1,00.
- (<sup>3</sup>) Come previsto all'articolo 105, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 e a condizione che il livello del superamento superi il 10 %.
- (<sup>4</sup>) La lettera «A» indica che è stato applicato un fattore moltiplicatore addizionale di 1,5 in seguito al superamento consecutivo del contingente negli anni 2018, 2019 e 2020. La lettera «C» indica che è stato applicato un fattore moltiplicatore addizionale di 1,5 in quanto lo stock forma oggetto di un piano pluriennale.
- (<sup>5</sup>) Quantitativi rimanenti dall'anno o dagli anni precedenti.
- (<sup>6</sup>) Fattore moltiplicatore addizionale non applicabile in quanto il livello del superamento non supera il 10 % degli sbarchi consentiti.
- (<sup>7</sup>) Da detrarre dalla zona di gestione 3r del cicerello.
- (<sup>8</sup>) Poiché l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 non si applica allo stock ALB/AN05N, questo quantitativo inutilizzato non può essere usato per ridurre la metà restante della detrazione dovuta nel 2021.
- (<sup>9</sup>) Su richiesta del Portogallo, la detrazione di 1 271 026 kg dovuta nel 2020 a seguito del superamento nel 2019 è stata equamente ripartita su un arco di due anni (2020 e 2021).
-

**REGOLAMENTO (UE) 2021/1421 DELLA COMMISSIONE****del 30 agosto 2021****che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'International Financial Reporting Standard 16****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Con il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione <sup>(2)</sup> sono stati adottati taluni principi contabili internazionali e talune interpretazioni vigenti al 15 ottobre 2008.
- (2) La pandemia di COVID-19 ha provocato uno shock esterno senza precedenti all'Unione e alla sua economia, da cui la necessità di misure volte ad alleviare gli effetti negativi sui cittadini e sulle imprese ove possibile.
- (3) Gli Stati membri e l'Unione hanno adottato misure per fornire sostegno finanziario alle imprese, tra cui la sospensione dei pagamenti in virtù di moratorie private o pubbliche, per evitare inutili fallimenti e perdite di posti di lavoro e sostenere una rapida ripresa.
- (4) Il 28 marzo 2020 l'International Accounting Standards Board (IASB) ha pubblicato «Concessioni sui canoni connesse alla COVID-19 (Modifica all'IFRS 16)», che è stato adottato con il regolamento (UE) 2020/1434 della Commissione <sup>(3)</sup>.
- (5) Il 31 marzo 2021 lo IASB ha pubblicato «Concessioni sui canoni connesse alla COVID-19 dopo il 30 giugno 2021 (Modifica all'IFRS 16)».
- (6) La modifica all'International Financial Reporting Standard (IFRS) 16 *Leasing* estende il sostegno operativo, facoltativo e temporaneo, connesso alla COVID-19 per i locatari in relazione a contratti di leasing con sospensione dei pagamenti e con pagamenti originariamente dovuti al 30 giugno 2021 incluso, ai contratti di leasing con sospensione dei pagamenti e con pagamenti originariamente dovuti prima del 30 giugno 2022 incluso.
- (7) Dopo consultazione dello European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG), la Commissione conclude che la modifica all'IFRS 16 *Leasing* soddisfa i criteri di adozione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002.
- (8) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1126/2008.
- (9) Lo IASB ha fissato la data di entrata in vigore della modifica all'IFRS 16 *Leasing* al 1° aprile 2021. È pertanto opportuno applicare le disposizioni del presente regolamento con effetto retroattivo per garantire certezza del diritto per gli emittenti interessati e coerenza con altri principi contabili di cui al regolamento (CE) n. 1126/2008.

<sup>(1)</sup> GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione, del 3 novembre 2008, che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 320 del 29.11.2008, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Regolamento (UE) 2020/1434 della Commissione, del 9 ottobre 2020, che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'International Financial Reporting Standard 16 (GU L 331 del 12.10.2020, pag. 20).

- (10) Vista l'urgenza di tale sostegno operativo connesso alla COVID-19, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (11) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione contabile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Nell'allegato del regolamento (CE) n. 1126/2008, l'International Financial Reporting Standard (IFRS) 16 *Leasing* è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Le imprese applicano le modifiche di cui all'articolo 1 a partire dal 1° aprile 2021 per gli esercizi finanziari che hanno inizio al più tardi il 1° gennaio 2021 o successivamente.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 agosto 2021

*Per la Commissione*  
*La presidente*  
Ursula VON DER LEYEN

—

## ALLEGATO

**Concessioni sui canoni connesse alla COVID-19 dopo il 30 giugno 2021****Modifica all'IFRS 16****Modifica all'IFRS 16 Leasing**

Il paragrafo 46B è modificato. Sono aggiunti i paragrafi C1C e C20BA-C20BC

LOCATARIO

**Valutazione****Valutazioni successive***Modifiche del leasing*

46B L'espedito pratico di cui al paragrafo 46 A si applica soltanto alle concessioni sui canoni che sono una diretta conseguenza della pandemia di COVID-19 e soltanto se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) la variazione dei pagamenti dovuti per il leasing comporta una revisione del corrispettivo del leasing che è sostanzialmente uguale o inferiore al corrispettivo del leasing immediatamente precedente la modifica;
- b) qualsiasi riduzione dei pagamenti dovuti per il leasing riguarda unicamente i pagamenti originariamente dovuti prima del 30 giugno 2022 incluso (ad esempio, una concessione sui canoni rispetterebbe tale condizione se si traducesse in una riduzione dei pagamenti dovuti per il leasing prima del 30 giugno 2022 incluso e in un incremento dei pagamenti dovuti per il leasing oltre il 30 giugno 2022); e
- c) non vi è alcuna modifica sostanziale degli altri termini e condizioni del leasing.

### Appendice C

#### Data di entrata in vigore e disposizioni transitorie

Data di entrata in vigore

C1C *Concessioni sui canoni connesse alla COVID-19 dopo il 30 giugno 2021*, pubblicato nel marzo 2021, ha modificato il paragrafo 46B e ha aggiunto i paragrafi C20BA–C20BC. Il locatario deve applicare tale modifica per gli esercizi che hanno inizio il 1° aprile 2021 o in data successiva. È consentita l'applicazione anticipata, anche per i bilanci non autorizzati alla pubblicazione al 31 marzo 2021.

Disposizioni transitorie

#### Concessioni sui canoni connesse alla COVID-19 accordate ai locatari

C20BA Il locatario deve applicare *Concessioni sui canoni connesse alla COVID-19 dopo il 30 giugno 2021* (cfr. paragrafo C1C) retroattivamente, rilevando l'effetto cumulativo della prima applicazione di tale modifica come rettifica del saldo di apertura degli utili portati a nuovo (o, se opportuno, altra componente del patrimonio netto) all'inizio dell'esercizio in cui applica per la prima volta la modifica.

C20BB Nell'esercizio in cui applica per la prima volta *Concessioni sui canoni connesse alla COVID-19 dopo il 30 giugno 2021*, il locatario non è tenuto a presentare le informazioni di cui al paragrafo 28, lettera f), dello IAS 8.

C20BC Nell'applicare il paragrafo 2 del presente Principio, il locatario deve applicare l'espedito pratico di cui al paragrafo 46 A in maniera uniforme per contratti ammissibili con caratteristiche simili e in circostanze simili, indipendentemente dal fatto che il contratto sia diventato ammissibile per l'espedito pratico a seguito dell'applicazione, da parte del locatario, di *Concessioni sui canoni connesse alla COVID-19* (cfr. paragrafo C1 A) o di *Concessioni sui canoni connesse alla COVID-19 dopo il 30 giugno 2021* (cfr. paragrafo C1C).

---



ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)  
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



■ Ufficio delle pubblicazioni  
dell'Unione europea  
L-2985 Lussemburgo  
LUSSEMBURGO

IT